



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 127 del 03/05/2016 – 01/06/2016 Udienza pubblica del 03/05/2016
Massima n. 1:	Titolo Finanza Pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – Asserita proroga di trasferimenti di risorse regionali allo stato – carenza di adeguata motivazione – inammissibilità. Testo Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co.415 della legge 23/12/14, n.190 (Legge di Stabilità 2015), promossa in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, nonché agli artt. 36 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana ed in relazione all'art.2, co.1° del D.P.R. n.1074/65, poiché - come da costante giurisprudenza della Corte – i termini della questione di legittimità costituzionale devono essere ben identificati ed adeguatamente motivati (e ciò assume maggiore rilevanza per i giudizi diretti rispetto a quelli incidentali) mentre, nel ricorso in esame, la Regione siciliana si è limitata ad assumere la violazione delle norme sopracitate, senza alcun sostegno argomentativo. Per ciò che riguarda l'asserita proroga di trasferimenti di risorse allo Stato, si osserva che, dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che trattasi invece di un proroga di riduzione della spesa regionale, già contenuta in un'altra precedente disposizione di legge (art.1, comma 454 della legge n.228/12) che viene in tal modo modificata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 415 della legge 23/12/2014, n.190 Parametri costituzionali Articoli 81, 97, primo comma e 119 della Costituzione Art. 10 della legge costituzionale 18.10.2001, n.3 Articoli 36 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana



	Altri parametri e norme interposte Art. 2, primo comma, del D.P.R. 26/07/1965, n.1074 Art. 1, comma 454, della legge 24.12.2012, n.228 (Legge di stabilità 2013)
Massima n. 2:	Titolo Finanza Pubblica – ricorso promosso dalla Regione Siciliana – asserita riserva allo Stato di risorse regionali – asserito pregiudizio all'equilibrio del bilancio regionale – non fondatezza Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 400, 401, 403, 405 e 416 della legge 23.12.2014, n.190, 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2015) promossa dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché agli articoli 36 e 43 dello Statuto regionale e all'art. 2, comma primo, del D.P.R. n. 1074/1965 poiché gli accantonamenti disposti dallo Stato con la norma in questione non sono “riserve” a favore di esso, ma permangono nella titolarità della Regione e sono “solo temporaneamente” sottratte alla sua disponibilità allo scopo di indurre l'autonomia speciale a contenere, per un importo corrispondente, il livello delle spese. Si rileva inoltre come il concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica sia legittimamente imposto poichè limitato temporalmente al 2018. Quanto all'asserito pregiudizio arrecato al bilancio regionale dalla sottrazione delle sopracitate risorse regionali, va ricordato che esso deve essere adeguatamente dimostrato, cosa che, nella fattispecie, non è stato fatto.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1, commi 400, 401, 403, 405 e 406 della legge 23.12.2014 n. 190 Parametri costituzionali Artt. n.36 e n. 43 dello Statuto della Regione Siciliana Artt. nn. 81, 97, co.1° e 119 Cost. Art. 10 della legge costituzionale 18.10.2001, n.3 Altri parametri e norme interposte Art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 1074/1965 l

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

